

D.A. n. 867/S7 Accesso agevolato ai servizi sociali – Criteri unificati di valutazione economica (ISEE).

Art. 4 – L'accesso alle prestazioni sociali non ricomprese nell'art. 3 è gratuito per i soggetti la cui situazione economica complessiva determinata ai sensi dell'art. 1 del presente decreto dall'I.S.E. con riguardo alla famiglia anagrafica ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 223/89, non supera l'importo annuo del trattamento minimo pensione INPS per i lavoratori dipendenti adeguato, ove spettante, alle misure fissate dall'art. 38 della L. n. 488/2001, maggiorato:

- a) del 50% nel caso in cui il soggetto richiedente è unico componente il nucleo familiare;
- b) del 100% nel caso di due o più componenti;
- c) dell'ulteriore 35% per ogni componente minore od adulto oltre il secondo.

CALCOLO VALIDO PER IL 2022

La pensione minima 2021 è pari a € **6.702,54** e dunque il limite di accesso gratuito all'assistenza domiciliare deve essere così calcolato:

1 componente n.f. = € 10.053,81

2 componenti n.f. = € 13.405,08

3 componenti n.f. = € 15.750,97

4 componenti n.f. = € 18.096,86

5 componenti n.f. = € 20.442,75

Per ogni componente in più occorre aggiungere un ulteriore 35% del trattamento minimo di pensione, pari a € 2.345,89